



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 02 Organizzazione e gestione Risorse Umane, Sistemi Informativi, e-democracy n° 222 del 18/12/2017

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER FERIE NON GODUTE ALLA DIPENDENTE DOTT.SSA CARFÌ RITA “FUNZIONARIO ECONOMISTA C.S.” CAT.D3, IN PENSIONE PER LIMITI DI SERVIZIO (PENSIONE ANTICIPATA) DALL’ 01/06/2017.

Il Redattore: Tiralongo Carmela

PREMESSO che con nota prot. n° 88301 del 17/08/2017, la Dott.ssa Rita Carfi, dipendente del Comune di Ragusa, assegnata al 3° settore, ctg D3, “Funzionario Economista C.S.”, titolare di P.O., in pensione per limiti di servizio (pensione anticipata) dal giorno 01/06/2017, richiede il pagamento di n° 9 giorni di ferie maturate e non godute;

DATO ATTO che la dipendente suindicata prima della cessazione dal servizio ed in tempo utile, ha presentato regolare istanza di congedo ordinario che, a causa di urgenti e improrogabili esigenze di lavoro, è stata rigettata dal Dirigente, con nota avente data certa e regolarmente protocollata (prot. n° 57517/2017);

VISTA la nota del Segretario Generale Dott. Vito Scalogna assunta al protocollo generale con il n° 0120565/2017 con la quale, condivise le urgenti e indifferibili esigenze di servizio con le quali è stato motivato il diniego, si invita il preposto settore II, Organizzazione e gestione delle risorse umane a procedere, nei limiti di quanto richiesto dalla dipendente, alla monetizzazione delle ferie non godute;

RICHIAMATA la vigente normativa in materia e, segnatamente l'art. 5, c. 8, del D. L. n. 95/2012 a tenore del quale “*Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La*

violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, e' fonte di responsabilita' disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.

DATO ATTO che, così come puntualmente evidenziato con note e circolari esplicative emanate dalla presidenza del consiglio dei Ministri, dipartimento della funzione Pubblica, Ministero delle finanze, ragioneria generale dello stato e dall' A.R.A.N. la ratio del divieto previsto dall'art. 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012, inserito nel più generale di contesto di Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni”, come si evince dalla rubrica del succitato articolo, “consiste nel contrastare gli abusi dovuti dall’eccessivo ricorso alla monetizzazione delle ferie a causa dell’assenza di programmazione e di controllo da parte dei dirigenti, nei casi in cui il lavoratore concorra in modo attivo alla conclusione del rapporto di lavoro, ivi inclusi i comportamenti incompatibili con la permanenza del rapporto stesso (ad esempio: licenziamento disciplinare e mancato superamento del periodo di prova). Non sembrerebbe rispondere alla richiamata *ratio* l’applicazione del divieto di monetizzazione delle ferie non godute nelle ipotesi di specifiche cause estintive del rapporto di lavoro (dispensa dal servizio per inidoneità assoluta e permanente, decesso del dipendente, nonché di eventi che, in quanto prolungati, possono determinare la risoluzione del rapporto stesso (ad es. malattia, infortunio sul lavoro). Tali ipotesi, infatti, concretizzano eventi estintivi del rapporto non imputabili alla volontà del lavoratore ed alla capacità organizzativa del datore di lavoro, come, peraltro, affermato dal costante orientamento della giurisprudenza, anche di derivazione comunitaria. A sostegno dell’interpretazione sopra esposta, può, altresì, considerarsi che il diritto alle ferie, di carattere irrinunciabile, gode nell’ordinamento italiano di una tutela rigorosa di rilievo costituzionale, atteso che l’art. 36 della Cost. prevede testualmente che “*il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi*”. Inoltre, anche i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore pubblico, nel prevedere la necessità di una programmazione dei periodi di ferie, pongono precisi limiti all’eventuale rinvio nella fruizione delle medesime, disponendo la loro trasportabilità all’anno successivo non oltre il mese di aprile per motivate esigenze del lavoratore, e non oltre il mese di giugno per esigenze organizzative dell’amministrazione. Ciò posto, appare evidente che la volontà del legislatore è finalizzata ad evitare l’insorgenza di oneri a carico delle amministrazioni derivanti da abusi nella monetizzazione delle ferie, dei permessi e dei riposi non goduti all’atto della cessazione dal servizio, per effetto di comportamenti attivi del dipendente (*mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento, raggiungimento del limite di età*) e di mancanza di programmazione e di controllo da parte del datore di lavoro. In conclusione, si ritiene assentibile l’esclusione dall’ambito di applicazione della disposizione in oggetto indicata delle situazioni in cui il rapporto di lavoro si conclude in modo anomalo e non prevedibile – *decesso, dispensa per inidoneità permanente e assoluta* – o in quelle in cui la mancata fruizione delle ferie non dipenda dalla volontà del dipendente o dalla negligente vigilanza dell’amministrazione – *malattia, infortunio, congedo di maternità, aspettative a vario titolo previste dalle vigenti disposizioni* – (vds, tra le tante, M.E.F., RGS, prot. 94806/20129, Dip. F.P. prot. 32937/2012).

EVIDENZIATO che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, costituzionalmente orientato, deve ritenersi che il periodo di ferie di cui il dipendente non abbia potuto fruire (...) – anche per eccezionali, improcrastinabili esigenze di servizio – e non

potuto recuperare per effetto della successiva intervenuta cessazione del rapporto possa essere monetizzato" (cfr., *ex multis*, T.A.R. Firenze, sez. I, 27 marzo 2017, n° 459);

RIBADITO che:

- la richiesta di ferie riguarda un periodo esiguo maturato nello stesso anno in cui è stato disposto il collocamento in pensione della dipendente;
- la mancata autorizzazione alla fruizione delle ferie risulta da data certa;
- le motivazioni del diniego sono documentate e ampiamente motivate e sono tutte correlate ad adempimenti d'ufficio importanti e indefettibili;

VISTO il prospetto riepilogativo delle ferie residue della dipendente Dott.ssa Carfi Rita dal quale risultano n° 9 giorni di ferie non godute relative all' anno 2017;

Tenuto conto che:

con Deliberazione C.C. n° 32 del 06/07/2017 è stato approvato il D.U.P. 2017-2019 ed il Bilancio di previsione 2017-2019;

con deliberazione G.M. n° 315 del 12/07/2017 è stato approvato il P.E.G. 2017-2019;

con Deliberazione C.C. n° 19 del 24/03/2017 è stato approvato il Regolamento di contabilità dell' Ente;

DATO ATTO che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO l'O.R.EE.LL.

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi relativamente all' art. 53 per quanto attiene alla propria competenza e all'art. 65 in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

DETERMINA

1. Autorizzare l'ufficio di Ragioneria al pagamento del compenso sostitutivo per n° 9 giorni di ferie maturate e non godute relative all' anno 2017 alla dipendente Dott.ssa Carfi Rita in pensione dall' 01/06/2017, ammontante ad € 1.390,69 di cui € 250,18 per Oneri Riflessi (ex Cipdel), ed € 89,35 per Irap;
2. Imputare la spesa complessiva di € 1.390,69 al Cap.1030.2; imp. n. 34/17; Missione 01; Programma 03; Titolo 1; Macroaggregato 01; 3° Liv. 01; 4° Liv. 01; 5° Liv. 002; Oneri Riflessi Cap. 1030.3; imp. n. 80/17; Missione 01; Programma 03; Titolo 1; Macroaggregato 01; 3° Liv. 02; 4° Liv. 01; 5° Liv. 002; ed Irap Cap. 1030.5, imp. n. 125/17; Missione 01; Programma 03; Titolo 1; Macroaggregato 02; 3° liv. 01; 4° liv. 01; 5° liv. 001; del P.E.G. 2017;
3. Di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Cassa ai sensi dell' art. 183, comma 8, D.Lgs. n. 267/00;

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale